

**Corte di Appello di Bari**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

nella seguente composizione:

- 1) dott.ssa Maria Mitola - Presidente
- 2) dott.ssa Piliago Alessandra - Consigliere
- 3) dott.ssa Giuseppina Dinisi - G.A. relatore

Sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 13.12.2022 nel procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. .../2022, promosso da

L.G., nato a G. in P. il (...) ((...)), rappresentato e difeso dall'Avv. ...e con domicilio eletto in ...in Puglia alla Via..., come da mandato in calce al ricorso in appello.

Appellante

Contro

S.D., nata ad A. il (...) ((...)), residente in G. in P. alla Via C. F. n.25, rappresentata e difesa dall'Avv. ...eletto presso il di lei studio in Bari alla Via....

Appellata

Con la partecipazione del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari.

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Con sentenza n. .../2022 pubblicata il 12.07.2022, emessa all'esito del procedimento divorzile iscritto con il n. di R.G. .../2017, la Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari, facendo seguito alla sentenza non definitiva sullo status, affidava le figlie minori in via esclusiva alla madre e, per l'effetto, revocava l'ordinanza del 10-12/10/2020 nella parte in cui disponeva la sospensione dei genitori dall'esercizio della responsabilità genitoriale; confermava la sospensione degli incontri padre/figlie fino alla positiva conclusione del percorso di recupero delle capacità genitoriali da parte del L..

Inoltre, elevava -dal mese di luglio 2022 e ad Euro.1.600,00 mensili- la misura del contributo paterno in favore della prole, con l'aggiunta del rimborso del 50% delle spese straordinarie da regolarsi in ossequio al protocollo d'intesa stipulato dal ridetto Tribunale con il locale COA; disponeva che l'assegno unico universale fosse percepito in via esclusiva dalla S., condannava il convenuto al pagamento di  $\frac{1}{2}$  delle spese processuali che liquidava in complessivi Euro.3.627,00, oltre IVA, CAP ed accessori di legge, compensava tra le parti la restante metà e, infine, poneva definitivamente a carico di entrambi i contraddittori, nella misura di  $\frac{1}{2}$  ciascuno, le spese di CTU e di educativa domiciliare.

Il Sig. G.L. proponeva appello avverso tale sentenza, iscritto innanzi a questa Corte con il n. di R.G. 1210/2022, dolendosi del disposto affidamento delle figlie M. ed A. in via esclusiva alla madre; censurava altresì la disposta sospensione dei suoi incontri con le figlie, stante la palese violazione delle disposizioni di cui agli artt. 143, 147, 337 ter e 2697 c.c..

Tale sentenza era altresì affetta da difetto e contraddittorietà della motivazione giacché il Collegio aveva ommesso di ponderare le valutazioni contenute nelle due relazioni peritali espletate, ovvero aveva errato nel valutarne gli esiti, all'uopo dando rilievo dirimente alla relazione della nominata educatrice familiare, Dott.ssa B., secondo la quale il L. si era dimostrato incapace di porsi in maniera costruttiva nei confronti delle figlie, adottando nei confronti dell'Ausiliario del Giudice un comportamento autoreferenziale ed ostativo.

Il L., peraltro, era da ritenersi influenzabile da sua madre, che le minori rifiutavano d'incontrare; e dunque, trattavasi di decisione stridente con le risultanze peritali, benché richiamate nella parte motiva, in virtù delle quali le minori erano state ritenute del tutto assoggettate ad un gravissimo condizionamento della S., così come si rilevava dal loro uso di un linguaggio adultizzato, e vittime incolpevoli dell'accertato conflitto di lealtà con la madre, tale da determinare una netta cesura del rapporto con il padre, di fatto "ratificata" con la gravata decisione con la quale era stato dato un inopinato rilievo alla incomunicabilità fra gli ex coniugi, rifiutatisi di sottoporsi ad un percorso di mediazione familiare, incapaci di gestire i rapporti con le figlie e di elaborare un progetto in comune nel preminente interesse di costoro.

Il Tribunale, pertanto, aveva sacrificato il diritto alla bigenitorialità di M. ed A., privandole della figura paterna, con il conseguente rischio che le stesse crescessero in maniera disarmonica e subissero per ciò solo danni irreparabili.

Ma vi è di più: secondo le prospettazioni del L., in prime cure non era stata eseguita una valutazione comparativa fra l'idoneità dell'un genitore e l'inidoneità dell'altro, di guisa che non erano state recepite le valutazioni tecniche delle due CTU secondo le quali la S. aveva scientemente operato per allontanare le bambine dal padre, del quale erano state comunque evidenziate presunte carenze genitoriali, aderendo acriticamente ai soli rilievi ed alle osservazioni del ridetto Ausiliario.

Censurava altresì l'intervenuto aumento dell'assegno per la prole, fissato in Euro.1.600,00 mensili, ritenuto congruo dal Tribunale in ragione delle consistenze reddituali del L., quantunque valutate al lordo delle ritenute, e del suo patrimonio immobiliare.

L'appellante, a tal proposito, sosteneva di godere di un reddito mensile di Euro.5.000,00 e non già di Euro.6.500,00 e, oltretutto, l'ex moglie si era trasferita in un'abitazione appartenente alla sua famiglia di origine, di guisa che non sosteneva alcuna spesa a titolo di canone locatizio, ed era proprietaria esclusiva dell'abitazione familiare assegnatale dalla quale avrebbe potuto ricavare una rendita.

Pertanto, il L.G. concludeva affinché la Corte volesse accogliere l'appello e, parzialmente riformando la sentenza in parola, volesse rigettare la domanda di affidamento esclusivo delle figlie alla madre, disponendo l'affidamento di entrambe a sé e con immediata revoca del loro attuale collocamento; in subordine, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso delle bambine ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso di sé ovvero, in via ulteriormente gradata, con collocamento alternato fra i due genitori.

Ove poi fosse rimasto immutato l'attuale collocamento, chiedeva ridursi l'assegno per la prole nella misura di Euro.400,00 per ciascuna figlia, da aggiornarsi annualmente in ossequio agli indici ISTAT, con il rimborso del 50% delle spese straordinarie; instava la Corte, infine, affinché volesse comunque disciplinare l'esercizio del suo diritto/dovere di visita alle minori.

Il tutto, con vittoria di spese e competenze legali per i due gradi del giudizio.

Con memoria depositata il 14.11.2022 la Sig.ra S.D. si costituiva nel procedimento di appello ed evidenziava come la gravata decisione, peraltro emessa all'esito di una lunga ed articolata istruttoria, non fosse passibile di censure di sorta.

Il Tribunale, infatti, aveva fatto rimando alle relazioni della Dott.ssa B. la quale, incaricata dal Tribunale di facilitare la ripresa dei rapporti fra il padre e le figlie, aveva fatto rilevare le gravi carenze genitoriali nel L.G.; ella, peraltro, aveva incontrato le bambine per tre giorni a settimana, con ciascuno degli incontri durati tre ore e per un arco temporale di tre mesi, espletando un monitoraggio significativo e duraturo oltre che volto ad esplorare in modo meticoloso le effettive dinamiche familiari.

E per tutta la durata di tale attività di supporto le minori avevano sempre rifiutato di incontrare il padre, dimostratosi indisponibile a ricevere ausilio da detta professionista, sicché la responsabilità di tale frattura doveva essere attribuita al solo appellante, quale persona anaffettiva ed indifferente nei confronti delle figlie, al punto da non formulare alcuna censura sulla disposta sospensione dell'esercizio del diritto/dovere di visita.

Di contro, la S. era sempre stata disponibile a collaborare con detta Ausiliaria invogliando le figlie a riprendere i rapporti con il padre, benché sterilmente, di guisa che le bambine, nelle quali non era stata rilevata alcuna problematica di apprendimento e/o comportamentale, non potevano essere costrette a presenziare ad incontri con il genitore con cui non intendevano relazionarsi.

Ne conseguiva che il particolare legame intessuto con la madre era la naturale reazione scaturita dall'incapacità di entrambi i genitori di gestire il conflitto.

Quanto alle censure riguardanti le determinazioni economiche, la S. evidenziava come l'ex consorte si fosse rifiutato di pagare le spese straordinarie per le figlie, né aveva aggiornato annualmente il contributo ordinario, sicché era debitore per tali causali del complessivo importo di Euro.5.500,00.

Infine, l'assegno ordinario era da ritenersi congruo per le ragioni all'uopo addotte dal Tribunale, sicché concludeva per il rigetto dell'appello con vittoria di spese e competenze di lite.

Con nota del 28.09.2022 il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica in sede concludeva per il rigetto dell'appello.

L'udienza del 13.12.2022 veniva celebrata in presenza e, all'esito, la causa veniva riservata per la decisione con concessione alle parti di un termine di 60 giorni per il deposito di note conclusionali ed un successivo termine di 20 giorni per il deposito di repliche.

Entrambi i contraddittori depositavano dette note e, ad integrazione delle proprie domande, la S.D. chiedeva che il L.G. fosse condannato anche al ristoro dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

Riepilogate le principali attività assertive delle parti, in punto di diritto è necessario premettere quanto segue: in generale, ogni figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni; egli, inoltre, ha il diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti (art. 315 bis co.1 c.c.).

In secondo luogo, in caso di separazione o di divorzio, il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione ed istruzione e di continuare ad avere rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337 ter co. 1 c.c.).

L'ordinamento italiano, pertanto, sancisce il diritto del figlio minore alla bigenitorialità, in ragione del quale, nonostante la crisi della coppia, entrambi i genitori dovranno essere presenti nella vita di questi per garantirgli stabili consuetudini di vita e salde relazioni affettive (cfr. Cass. Civ. 08.04.2019 n. 9764); la legge, pertanto, sancisce la regola generale dell'affidamento condiviso (art. 337 ter co. 2 c.c.) quale concreta esplicazione del diritto del figlio minore alla bigenitorialità, che comporta l'esercizio in comune della responsabilità genitoriale per cui essi dovranno condividere le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle attività del figlio minore, predisponendo ed attuando un progetto comune nell'interesse di questi nel rispetto delle sue esigenze, dei suoi desideri ed aspettative.

L'affidamento condiviso è dunque considerata la scelta preferibile nel preminente interesse dei figli.

Ciononostante, tale regola generale può essere disattesa quando la conflittualità fra i genitori, oltre ad essere insanabile, sia fonte di pregiudizio per i figli; idem nel caso in cui un genitore si dimostri manifestamente incapace o inidoneo alla loro educazione di tal che, in questi casi, l'ordinamento ha previsto l'ipotesi dell'affidamento esclusivo ad uno dei genitori.

Va altresì chiarito come l'esistenza di conflitti e la litigiosità fra i genitori non comporti, di per sé, l'esclusione dell'affidamento condiviso, ove ciò provochi nei figli un tollerabile disagio e non alteri, mettendolo a rischio, l'equilibrio e il loro sviluppo psico-fisico, così come sancito dalla Suprema Corte, Sez. I, nella recente Ordinanza n. 21425 del 6.07.2022.

Senza sottacere il seguente ed ulteriore dato: il regime dell'affidamento dei figli minori è ricompreso nel novero dei diritti indisponibili, sicché le decisioni sul punto possono essere assunte dall'A.G. prescindendo dalle richieste delle parti, essendo volte all'esclusiva tutela del loro supremo interesse.

Orbene, i punti salienti della vicenda di che trattasi sono i seguenti: con sentenza n. .../2017, emessa dal Tribunale di Bari all'esito del procedimento separativo, le due figlie venivano affidate ad entrambi genitori in modalità condivisa; con il successivo ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio, la S.D. deduceva che il rapporto fra il padre e le figlie non fosse stato mai sereno a causa di un atteggiamento anaffettivo e di disinteresse del primo e, pertanto, sosteneva che le figlie si fossero dimostrate indisponibili ad incontrarlo, nonostante il reiterato tentativo di esplorare le cause recondite di tale rifiuto con l'ausilio di esperti, al quale il L. si era sottratto.

La S., però, concludeva affinché il Tribunale volesse mantenere il regime dell'affidamento condiviso delle figlie.

Nel giudizio di primo grado si costituiva il L.G. il quale contestava diffusamente le avverse asserzioni ed evidenziava di aver avuto grosse difficoltà a relazionarsi con le figlie e a poter esercitare il suo diritto/dovese di visita alle stesse, giacché la moglie aveva posto in atto condotte ostruzionistiche orientate ad allontanare la figura paterna, incurante del pregiudizio che ciò avrebbe determinato nel sereno s.D.M.E.A..

In ragione di tanto, chiedeva che le figlie fossero affidate in via esclusiva a sé.

Sta di fatto che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 9.02.2018, il Giudice Delegato in funzione di Presidente del Tribunale di Bari confermava l'affidamento delle figlie ad entrambi i genitori ed il loro collocamento prevalente presso la madre, rimandando al G.I - designato per la successiva fase di merito- la valutazione sulla opportunità di un approfondimento ufficioso sul miglior regime di affidamento delle figlie, tenuto conto delle contrapposte allegazioni difensive e richieste formulate in parte qua.

Inoltre, incaricava i Servizi Sociali di Gravina in Puglia di predisporre, di concerto con il competente C.F., un programma sistemico di recupero della genitorialità, facendo pervenire al Tribunale una relazione riepilogativa degli interventi posti in essere e dell'evoluzione dei rapporti fra il padre e le figlie; infine, onerava il L. del versamento mensile del complessivo importo di Euro.1.200,00 a titolo di assegno per la prole.

La chiesta relazione, datata 25.05.2018 ed a firma della Dott.ssa M.B.M., perveniva al Tribunale e con essa veniva rappresentato il secco rifiuto delle bambine di incontrare il padre nonché una loro coalizzazione e reattività rispetto alla di lui figura, all'uopo raccontando del disinteresse del L. nei loro confronti, della circostanza per cui non avrebbe mai giocato abbastanza con loro e non le avrebbe gratificate con regali.

Raccontavano anche di atteggiamenti di incuria e di maltrattamenti, definiti dalle redattrici "fantasiosi" e con descrizioni di agiti paterni "inverosimili", sì da necessitare di una consulenza psichiatrica infantile per la tendenza delle piccole alla confabulazione tesa ad annullare la figura paterna, manifestatasi persino con il rifiuto di sedergli accanto durante gli incontri programmati.

La secondogenita A., peraltro, sebbene più aperta alla possibilità di relazionarsi con il padre, finiva per imitare la sorella M. negli atteggiamenti oppositivi; infine, veniva rilevata la presenza incombente della tata alla quale la S. aveva delegato le funzioni accuditive nei confronti delle figlie.

Il G.I., pertanto, dava corso ad una CTU, all'uopo incaricando il Dott. Francesco Saverio Abruzzese, volta all'accertamento delle effettive dinamiche familiari ed a suggerire gli eventuali interventi per superare tale perigliosa condizione di crisi.

E tuttavia, tale professionista rinunciava all'incarico per la sua dichiarata incompatibilità, essendo il consulente di parte della S.; in luogo di questi veniva pertanto nominata la Dott.ssa C.F. la quale, all'esito delle operazioni espletate, comprendenti lo studio del fascicolo di ufficio e di quelli delle parti, il colloquio con i CTP, con i genitori, con le figlie, l'osservazione dei rapporti di ciascuna con il padre, il colloquio con le minori, l'osservazione psicodiagnostica delle minori e dei genitori, le visite domiciliari presso le abitazioni materna e paterna e i colloqui con i Servizi Sociali, evidenziava come fosse necessario il recupero del rapporto della diade padre/figlie, come le reazioni di M. gemmassero da intensi vissuti di rabbia e paura nei confronti del padre e della sua famiglia, basati su contenuti non sempre logici e coerenti.

Nella bambina, inoltre, si rilevava un conflitto di lealtà con la madre con un desiderio di esclusione da sé della figura paterna, descritta in modo negativo, assente, non amorevole, potenzialmente minacciosa e disinteressata alle sorti delle due germane.

Ne conseguiva una influenza materna nell'elaborazione in M. di tali concetti, scaturita dalla conflittualità che si era manifestata fra i coniugi nel periodo che aveva preceduto e seguito la fase della separazione, che la S. non era riuscita a far sedimentare.

Il L., d'altro canto, non riusciva a relazionarsi correttamente con la figlia, necessitando di seguire un percorso volto alla maturazione della sua capacità di sintonizzazione emotiva con lei.

Tali difficoltà relazionali erano invece meno evidenti nel rapporto fra il padre ed A., la quale si era dimostrata più disponibile e curiosa di conoscere il padre, separatosi della madre quando era ancora piccola e dunque meno coinvolta nel conflitto della coppia genitoriale, benché tendesse ad emulare gli atteggiamenti oppositivi della sorella maggiore.

In conclusione, la Consulente riteneva utile la sottoposizione delle parti e delle figlie ad un percorso di mediazione familiare, di sostegno relazionale e di adattamento emotivo, favorendo il più possibile il ripristino dei rapporti fra il padre e le figlie, invitando lo stesso L.G. ad impegnarsi nel coinvolgere costoro rendendo più accoglienti gli spazi a loro dedicati. I consulenti delle parti formulavano le loro rispettive osservazioni e la Dott.ssa si riportava alle conclusioni già precedentemente rassegnate.

Giova evidenziare, peraltro, come la S., nelle memorie volte a cristallizzare il thema decidendum e il thema probandum, avesse modificato la propria originaria domanda in parte qua, ed aveva perciò richiesto al Tribunale di ottenere l'affidamento esclusivo delle figlie; il Tribunale, con ordinanza del 10.12.10.2020 rigettava tale richiesta ed evidenziava come la conflittualità in atto si fosse viepiù accentuata per l'incapacità della donna di aiutare le figlie a superare sia la loro opposività nei confronti del padre, "tanto forte quanto immotivata, oltre che fondata su ragioni speciose", sia il

conflitto di lealtà in atto, permanendo inalterati i messaggi, anche involontari, volti a svalutare l'altra figura genitoriale.

In conseguenza di ciò il Presidente G.I. revocava la sua precedente ordinanza, con la quale venivano regolamentate le vacanze estive, rigettava la domanda di affidamento esclusivo a sé delle figlie così come formulata dalla S. e sospendeva entrambi i genitori dall'esercizio della responsabilità parentale, affidando le bambine ai Servizi Sociali di Gravina in Puglia, all'uopo nominando l'Avv. V.S. quale loro tutore provvisorio.

Inoltre, confermava il temporaneo collocamento delle figlie presso la madre a disponeva che detti Servizi calendarizzassero gli incontri fra il padre e le figlie, disponendo una integrazione della CTU per verificare, a distanza di quasi due anni dalla redazione della prima relazione, le ragioni della involuzione dei rapporti fra il padre e le figlie ed individuare i rimedi atti a normalizzarli.

Veniva così nominata la Dott.ssa R.P., rinunciataria, e poi la Dott.ssa V.L., ed acquisita una ulteriore relazione dei Servizi Sociali dalla quale emergeva che le due minori, dopo un primo timido approccio, si erano dimostrate irremovibili nel non voler incontrare il padre, manifestando stupore rispetto al relativo "obbligo" sancito dal Tribunale e dichiarando finanche di non voler avere con il L. rapporti telefonici, nonostante i suoi quotidiani tentativi di contattarle.

E, rilevata la sussistenza di una vera e propria alleanza fra le due sorelle, i servizi ipotizzavano l'utilità di collocarle separatamente, sì da spezzare la sodale alleanza fra loro.

Veniva poi fissato un calendario degli incontri fra il padre e le figlie, al quale la S. dava riscontro insistendo per una attuazione dei programmi in modo graduale.

Alla luce di quanto innanzi e delle risultanze del supplemento istruttorio di ufficio, il Presidente Istruttore si vedeva costretto a stigmatizzare il comportamento dell'appellata, dimostratasi incurante degli ammonimenti ricevuti con l'ordinanza dispositiva degli ulteriori approfondimenti tecnici, dai quali era emerso come avesse proiettato sulle figlie il proprio deludente vissuto relazionale con il marito e strutturato in loro la convinzione che i rapporti con il padre sarebbero stati vissuti come una imposizione, fonte di sofferenze.

In altri termini, nelle bimbe si era rafforzato un "evidentissimo conflitto di lealtà" in ragione del quale si erano schierate in difesa della madre, combattendo una immotivata battaglia nei confronti del L., sebbene la CTU avesse evidenziato come anche questi fosse stato incapace di costruire un rapporto sereno, sano e continuativo con M. ed A..

Ed allora, anche se le adottande decisioni potessero apparire in contrasto con le risultanze peritali, il Presidente Istruttore si determinava a mantenere il collocamento delle minori presso la madre, giacché un repentino cambio delle loro consolidate abitudini, scaturito dal "vicolo cieco" nel quale la madre le aveva condotte, sarebbe stato persino più deleterio per le bambine, giacché avrebbero potuto avere reazioni ulteriormente oppositive venendo meno le loro consolidate abitudini di vita.

Veniva così disposto il ricorso all'ADE, quantunque il suo esito positivo fosse inevitabilmente subordinato alla cessazione definitiva del condizionamento materno.

E, per superare tale empasse, veniva nominata -quale Ausiliaria del Giudice- la Dott.ssa M.B., pedagoga forense, alla quale venivano assegnati i compiti -alquanto dettagliati- elencati nel Provvis.

del 30 giugno 2021, da svolgersi di concerto con l'indefettibile sottoposizione di entrambi i genitori ad un percorso di psicoterapia individuale al fine di favorire il recupero del loro benessere psicologico, relazionale e familiare, gravemente compromesso dalla conflittualità in atto, e ad un programma volto al recupero della loro capacità genitoriale, al potenziamento della capacità di rapportarsi reciprocamente nell'interesse delle figlie onde garantir loro un rapporto costruttivo ed adeguato.

Detta educatrice familiare veniva poi onerata di redigere e depositare relazioni esplicative delle attività compiute; in esse venivano riportati i seguenti dati: 1) le minori continuavano ostinatamente a rifiutare ogni contatto con il padre, dimostrandosi timorose e manifestando anche sfiducia nei professionisti che erano stati incaricati di monitorare e supportare tale nucleo familiare; 2) i due genitori non comunicavano fra loro, neanche per avere contezza delle problematiche di salute delle figlie, se non a mezzo mail che la S. inviava all'ex marito, ma solo per "evitare equivoci".

Sta di fatto che, compiuto il percorso, la Dott.ssa B. depositava la relazione finale datata 05.11.2021, con la quale dava atto di comportamenti aggressivi ed autoreferenziali del L., manifestati anche nei confronti della stessa educatrice familiare la quale, prospettando ai suoi interlocutori l'ipotesi di un collocamento in comunità delle piccole, riceveva la laconica approvazione del L. stante la responsabilità di tale situazione da attribuirsi in toto alla ex moglie.

In secondo luogo, anche interrompendo l'esposizione delle finalità del percorso e le attività da espletarsi, egli imponeva il racconto delle sue verità, persino stigmatizzando il malessere della figlia M., affetta da sinusite e necessitante di cure termali, ritenendo che i relativi sintomi fossero "finzioni e baggianate" atteso che, nella sua qualità di medico, la prova di tale patologia poteva essere data soltanto sottoponendo la bambina ad una tac, per la quale manifestava comunque il suo rifiuto.

Veniva poi narrato un episodio occorso all'esito della Prima Comunione di A., allorché il L. era stato invitato a farsi una foto di famiglia, rifiutandosi categoricamente perché "non intendeva avere contatti con quella gente" e mancando persino di fare gli auguri alla bambina e di gratificarla con un regalo che, quanto meno, sarebbe stato un utile pretesto per consentire all'educatrice di tentare una ripresa dei rapporti.

La Dott.ssa B., peraltro, ravvisava nel caso di specie una ingerenza della nonna paterna ed evidenziava come il L. avesse categoricamente escluso di aver bisogno di un percorso terapeutico, al quale si sottoponeva soltanto perché prescritto nell'ordinanza del Presidente Istruttore, non ravvisando in sé alcuna problematica e diffidando della figura professionale dello psicologo e psicoterapeuta.

Di contro, la S. si rendeva disponibile e collaborante, continuava l'intrapreso percorso di psicoterapia mettendosi in discussione e facendosi aiutare per tentare di superare le sue distonie, rendendosi disponibile affinché le minori potessero persino incontrare il padre presso l'abitazione assegnatale.

Trattavasi comunque di iniziative sterili, giacché M. ed A. non perdevano occasione per rifiutare gli incontri con il L. e per rimarcare di avere bruttissimi ricordi di tale figura.

In conclusione, la Dott.ssa B. rimarcava come le bambine vivessero in simbiosi fra loro, anche nel respingere la figura paterna, che fossero comunque ben inserite nel mondo dei pari, capaci di

conseguire ottimi risultati a scuola e di svolgere utilmente anche ulteriori attività extrascolastiche, di non aver avuto la possibilità di trascorrere un'infanzia serena e di non voler vedere rovinata anche la loro adolescenza, supplicando di essere finalmente "lasciate in pace".

Le osservazioni ed i rilievi rappresentati nelle relazioni dell'Ausiliario venivano recepiti nella successiva ordinanza emessa dal Presidente Istruttore in data 25.11.2021 con la quale, manifestando profondo sconcerto, si constatava amaramente l'incapacità del padre di adeguarsi in maniera costruttiva alla delicata situazione che aveva visto coinvolte le figlie loro malgrado.

E, del tutto condivisibilmente, il Tribunale reputava che, a fronte della disponibilità della S., (certamente non immune da responsabilità) di rivedere i propri agiti nell'interesse delle figlie, il L. si era posto in una posizione di autoreferenzialità, con un atteggiamento ostativo nei confronti del lavoro della ridetta educatrice, chiuso nelle sue posizioni e, pertanto, incapace di far tesoro del contributo che il Tribunale stesso gli aveva offerto per recuperare tale rapporto.

Rifiutava anche il supporto psicologico, squalificando le figure professionali all'uopo compulsate, e determinava così una cesura del rapporto con le figlie, già gravemente compromesso.

Ne è pertanto derivata la decisione di sospendere gli incontri con le figlie stante l'inopportunità di adottare ulteriori provvedimenti precettivi sul punto.

La sospensione delle visite, pertanto, è in linea con quanto statuito dalla Cassazione (cfr. Sentenza n. 20107/2016, Ordinanza n. 11170 del 23.04.2019) giacché nessuna Autorità Giudiziaria è legittimata ad imporre ad una persona, specie se minore, un rapporto affettivo, dovendo al più approntare tutti gli interventi specialistici per il fisiologico e progressivo recupero del rapporto.

E proprio tali principi sono stati fatti propri dal Tribunale di Bari nell'exkursus del procedimento di primo grado, i cui sterili risultati sono stati dolorosamente recepiti nella gravata sentenza che, a parere della Corte, non può ritenersi viziata da contraddittorietà ed illogicità della motivazione, oltre che da erroneità rispetto ai compendi istruttori formati con le due relazioni peritali, dando risalto, di contro, alle conclusioni alle quali è pervenuta l'educatrice familiare incaricata.

Le osservazioni e i rilievi contenuti nelle due CTU, infatti, sono stati di fatto recepiti nell'incarico dato alla Dott.ssa B., il cui scopo era quello di accompagnare le parti verso il superamento del conflitto di lealtà delle figlie con la madre e dell'incapacità del L. di recuperare un accettabile livello di capacità genitoriale, essendosi costui dimostrato interessato a rivangare il passato e a non aprirsi ad un nuovo progetto genitoriale finalizzato a creare un rapporto affettivo con le figlie.

Del pari pienamente condivisibile è la decisione di affidare le minori in via esclusiva alla madre, stante quanto testé chiarito e considerato il persistente e deciso rifiuto di M. ed A. di rapportarsi alla figura paterna (cfr. Corte di Appello Napoli, 22.03.2006), sicché i corrispondenti motivi di impugnazione meritano di essere respinti.

E tuttavia opportuno precisare che anche tali decisioni soggiacciono alla peculiarità del diritto di famiglia, per il quale vale il principio del giudicato *rebus sic stantibus*, sicché non vi è alcuna preclusione a che, come vivamente auspicato dallo stesso Tribunale, le stesse possano essere eventualmente revocate o modificate all'esito della positiva conclusione del percorso di recupero delle capacità genitoriali da parte del L..

Anche le determinazioni economiche adottate in prime cure meritano di essere confermate, tenuto conto che entrambi i genitori sono tenuti a mantenere, istruire ed educare i figli per il sol fatto di averli generati (art. 30 della Costituzione e 147 c.c.), concorrendo ad assicurar loro i beni materiali ed immateriali di cui necessitano, in concorso fra loro, secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo ed in proporzione alle loro rispettive risorse reddituali e patrimoniali.

Ebbene, considerati i redditi del L.G., così come rilevabili dalle certificazioni reddituali in atti, e i cespiti immobiliari di cui dispone (Quadro RB, dal rigo RB1 al rigo RB10), costui ha dichiarato al fisco un complessivo reddito di Euro.95.059,00, al lordo di oltre Euro.31.000 di ritenute IRPEF e delle addizionali regionali e comunali.

L'importo stabilito con l'appellato provvedimento è dunque da ritenersi congruamente determinato, tenuto conto che la S.D. è titolare di alcuni cespiti immobiliari (Quadro RB dal rigo RB1 al rigo RB4) e percepisce la retribuzione da insegnante di scuola primaria, nettamente inferiore a quella dell'ex consorte, il quale svolge la professione di medico alle dipendenze della A.

In secondo luogo, come correttamente osservato in prime cure, le esigenze delle due figlie minori, ormai nel pieno dell'adolescenza, sono naturalmente aumentate, senza che fosse persino necessaria alcuna attività assertiva a tal proposito sicché, a distanza di circa sette anni dal deposito del ricorso per divorzio, è da ritenersi pienamente giustificato il disposto aumento del contributo paterno per il mantenimento della prole.

In ragione dell'esito del giudizio, il L.G. deve anche essere condannato al pagamento delle spese e competenze legali in favore dell'appellata, che liquida nella misura di Euro.3.966,00, oltre maggiorazione al 15%, IVA e CAP come per legge.

Di contro, non appare ricevibile la richiesta di condanna del L.G. ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel caso di specie i requisiti della mala fede o della colpa grave in capo all'appellante (cfr. Cass. Civ. 27.08.2013 n.19583).

Da ultimo, si applica al presente procedimento, proposto dopo il 30.01.2013, il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002 (introdotto dalla legge di stabilità n.228/2012), che obbliga la parte che proponga un'impugnazione, anche incidentale, inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel procedimento quivi iscritto con il n. di R.G. .../2022 e disattesa ogni ulteriore istanza delle parti, così provvede:

1) rigetta l'impugnazione proposta dal Sig. L.G. nei confronti della Sig.ra S.D. e, per l'effetto, conferma in ogni sua statuizione la sentenza n. 2792/2022 pubblicata il 12.07.2022, emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Bari all'esito del procedimento divorzile ivi iscritto con il n. di R.G. .../2017;

2) condanna l'appellante L.G. al pagamento delle spese del giudizio di appello in favore della S.D., che liquida in Euro.3.966,00, con l'aggiunta del rimborso spese forfettarie al 15%, dell'IVA e del CAP come per legge;

3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico di L.G., in osservanza dell'art. 13 co. 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17 della L. n. 228 del 2012. L'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito del presente provvedimento.

Conclusione

Così deciso in Bari, il 29 marzo 2023.

Depositata in Cancelleria il 30 marzo 2023.